



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DE POLI e CASINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MARZO 2018

Istituzione di un sistema integrato di protezione civile

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge interviene a più di venticinque anni dall'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile», sulla scorta dell'esperienza maturata e alla luce della maggior frequenza dei fenomeni di calamità naturale e di danno ambientale che il nostro Paese è chiamato a fronteggiare.

Dal mero sistema di protezione civile si passa ad un sistema integrato di protezione civile. L'obiettivo che si persegue con questo articolato è un cambio di prospettiva nella visione dell'ambiente e dell'uomo che lo abita; non basta più una protezione passiva a fronte dell'imperversare di una calamità naturale, è necessario, invece, che l'uomo agisca sull'ambiente non soltanto per sfruttarlo o per difendersene ma, anche e soprattutto, per assecondarlo e viverci in armonia.

Si ravvede, quindi, la sempre più impellente esigenza di un cambio di mentalità e di indirizzo per la pubblica amministrazione attraverso un rafforzamento di integrazione e coordinamento delle istituzioni, degli enti, e di tutte le strutture operative e del volontariato in una logica di conoscenza e governo del territorio. Le capacità e le competenze debbono essere considerate nel loro insieme e non più separatamente, in modo che l'integrazione diventi l'ingrediente essenziale per attivare processi di sviluppo sostenibile realmente efficaci. L'ispirazione fondamentale deriva dalla necessità di stabilire un criterio di efficacia dell'attività di tutti gli attori coinvolti nella protezione civile e un criterio di razionalizzazione delle risorse sia umane che economiche complessivamente impiegate: per raggiungere questo scopo sono necessari certezza di ruoli, competenze

e funzioni chiaramente distribuite tra i livelli di governo, le componenti istituzionali e le strutture operative di volontariato e non.

Elemento distintivo rispetto alla situazione attuale è la costituzione del Comitato di protezione e salvaguardia dei cittadini e dell'ambiente che ha la funzione di ampliamento, indirizzo e coordinamento di tutte le attività afferenti alla protezione civile diventando una struttura integrata che regola, fornisce indirizzi e cornici d'azione a livello nazionale e locale, secondo criteri il più possibile omogenei su tutto il territorio nazionale, ferme restando le debite differenze derivanti dalla diseguaglianze orografiche, idrogeologiche e antropiche dell'Italia.

Una delle funzioni principali del Comitato di protezione e salvaguardia dei cittadini e dell'ambiente è quella di redigere il Piano quinquennale di prevenzione e di salvaguardia del territorio, nel quale saranno comprese le mappe del rischio e una pianificazione di sistemi di recupero, facilitando l'incremento di politiche di salvaguardia e sviluppo in un'ottica di resilienza territoriale, sostenendo politiche economiche e assicurative in grado di valorizzare le aree dove i cittadini divengano parte attiva, recuperando le aree fragili e contrastando la realizzazione di beni immobili in aree vulnerabili; tali mappe permetteranno anche lo sviluppo di piani d'emergenza resilienti e pianificazione urbana e territoriale sostenibile.

L'attuazione degli indirizzi del Comitato di protezione e salvaguardia dei cittadini e dell'ambiente si impronta sul coinvolgimento e la responsabilizzazione dei livelli territoriali con un'azione sinergica e sussidiaria di quelli centrali, anche per una maggiore risposta locale.

A livello regionale viene costituito l'Ufficio geologico regionale che ha lo scopo di definire criteri di interventi e monitoraggi territoriali, per valutare preventivamente e prevenire i rischi oltre che ad attuare gli indirizzi del Comitato di protezione e salvaguardia dei cittadini e dell'ambiente. Infine, risulta particolarmente rilevante il richiamo al potenziamento del ruolo attivo dei cittadini, che si esplica sia mediante la promozione e il sostegno alle attività del volontariato organizzato di protezione civile, sia mediante un deciso incremento delle azioni volte alla diffusione della cultura stessa di protezione civile.

In questa Italia, vero e proprio manuale di geologia, si può dare impulso allo sviluppo

economico, rilanciando lo studio delle scienze della Terra, l'elaborazione di nuovi sistemi di allerta in caso di calamità, oltre che la messa in sicurezza dell'esistente patrimonio archeologico, storico e artistico (ampiamente utilizzato dalle istituzioni quali sedi di prestigio), pubblico e privato, e lo studio di nuove tecnologie antisismiche.

In un momento di crisi economica come questo non bisogna cedere alla tentazione di tagliare fondi, ma investire in un settore che è vitale per il Paese ed è risorsa unica al mondo e che, da problema da risolvere sempre in emergenza, può diventare risorsa di sviluppo economico.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge istituisce un sistema integrato di protezione civile al fine di prevenire e amministrare le calamità naturali e i danni ambientali da esse derivanti.

2. Obiettivi del sistema integrato di protezione civile sono:

- a) la tutela della pubblica incolumità;
- b) la salvaguardia dell'ambiente e dei beni pubblici e privati.

Art. 2.

(Istituzione di un Comitato di protezione e salvaguardia dei cittadini e dell'ambiente)

1. È istituito il Comitato di protezione e salvaguardia dei cittadini e dell'ambiente presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con lo scopo di creare un coordinamento organico e di stretta collaborazione tra tutti i Dicasteri, gli enti pubblici e le istituzioni private che intervengono nelle attività di protezione civile.

Art. 3.

(Costituzione del Comitato di protezione e salvaguardia dei cittadini e dell'ambiente)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il parere dei membri del Consiglio dei ministri, costituisce il Comitato di protezione e salvaguardia dei cittadini e dell'ambiente al fine di garantire la disposizione di cui all'articolo 1.

Art. 4.

(Composizione del Comitato di protezione e salvaguardia dei cittadini e dell'ambiente)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, per sua delega, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, definisce la composizione del Comitato di protezione e salvaguardia dei cittadini e dell'ambiente.

2. Il Comitato di cui al comma 1 è costituito dal Presidente del Consiglio dei ministri o, quale suo delegato, dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e dai rappresentanti di tutti i Dicasteri.

3. Al fine di garantire, sotto ogni aspetto, le finalità della presente legge, il Comitato di cui al comma 1, ogni qualvolta ne ravveda la necessità, integra, nella composizione del Comitato stesso, gli enti territoriali direttamente o indirettamente interessati e le associazioni di volontariato operanti nell'ambito della protezione civile.

Art. 5.

(Compiti del Comitato di protezione e salvaguardia dei cittadini e dell'ambiente)

1. Il Comitato di protezione e salvaguardia dei cittadini e dell'ambiente promuove e coordina tutte le attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione e organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale, nell'attività di studio, prevenzione e tutela dell'ambiente e della cittadinanza, nella gestione emergenziale delle calamità naturali e nell'attività post-emergenziale per il ritorno alla normalità.

Art. 6.

(Competenze specifiche del Comitato di protezione e salvaguardia dei cittadini e dell'ambiente)

1. Il Comitato di protezione e salvaguardia dei cittadini e dell'ambiente esplica precipuamente le seguenti attività non delegabili:

a) elaborazione, gestione e assegnazione dei progetti europei di protezione civile e dei relativi fondi di finanziamento ripartendoli sui capitoli di spesa e investimento dei singoli piani operativi regionali;

b) aggiornamento in materia di nuove tecnologie per l'osservazione della Terra e la sua biosfera, per una migliore previsione dei possibili eventi e per il miglioramento della previsione della reazione ambientale con l'analisi delle cause prevedibili di calamità naturali e identificazione dei possibili rischi, attraverso convenzioni e collaborazioni con enti della comunità scientifica quali: Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), Agenzie regionali per la protezione ambientale (ARPA), Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), Agenzia spaziale italiana (ASI), Agenzia spaziale europea (ESA), Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), università, Servizio meteorologico, ufficio geologico regionale;

c) definizione e redazione del Piano quinquennale di prevenzione e di salvaguardia del territorio, con indicazione delle criticità territoriali, delle mappe di pericolosità, vulnerabilità e rischio e degli interventi prioritari da eseguire secondo criteri di resilienza territoriale;

d) unificazione, su base nazionale, delle procedure di informazione, formazione, prevenzione e gestione del rischio ambientale ed emergenziale attraverso atti che coordinino effettivamente tutte le competenze dei

singoli apparati pubblici interessati alla salvaguardia ambientale;

e) controllo e intervento preventivo con individuazione delle precise competenze dei responsabili istituzionali attraverso una definizione degli interventi gerarchici sia al fine di stabilire la responsabilità di raccolta e analisi dei dati territoriali specifici con l'indicazione degli interventi necessari, sia per favorire il coordinamento amministrativo e impedire vuoti di responsabilità istituzionale;

f) formazione degli amministratori locali pubblici e tecnici degli enti e delle istituzioni afferenti alla protezione civile con la creazione di corsi ed esercitazioni obbligatori nazionali mirati alla conoscenza della prevenzione dei vari rischi presenti nel territorio;

g) informazione e relativa formazione presso la cittadinanza con particolare cura delle istituzioni scolastiche attraverso corsi di prevenzione e gestione del rischio ambientale;

h) definizione dei programmi da inserire nei piani di offerta formativa delle scuole di ogni ordine e grado sia pubbliche che private, per la sicurezza e la tutela dell'ambiente anche con corsi per la sicurezza ambientale rivolti alla cittadinanza e tenuti dagli studenti stessi;

i) redazione di protocolli sia di allertamento che operativi a livello nazionale e locale per regolare il corretto flusso di informazioni e le linee di comando tra le istituzioni pubbliche interessate allo studio, alla prevenzione e alla gestione emergenziale delle calamità naturali;

l) censimento annuale nazionale delle organizzazioni di volontariato, ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 9 novembre 2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 1° febbraio 2013, per la creazione di una unica banca dati aggiornata su uomini, materiali e mezzi che provveda alla gestione emergenziale uni-

taria del volontariato con priorità di intervento nel proprio territorio;

m) istituzione, presso il Dipartimento della protezione civile, di un sistema informatizzato unificato per la raccolta e la gestione di tutti i dati pervenuti di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)*, *i)* ed *l)*, compatibile con il sistema informativo e con la rete integrata previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 2009, al fine dell'interscambio delle notizie e dei dati raccolti;

n) definizione delle competenze istituzionali volte al graduale ristabilimento della normalità nelle zone colpite da calamità, attraverso l'individuazione degli enti locali preposti all'emissione dei bandi di gara, secondo criteri di trasparenza amministrativa e finanziaria, per gli appalti.

Art. 7.

(Costituzione dell'Ufficio geologico regionale)

1. È costituito l'Ufficio geologico territoriale presso ogni regione sotto il coordinamento del Comitato di protezione e salvaguardia dei cittadini e dell'ambiente delle regioni di appartenenza, in accordo e secondo il parere vincolante del Comitato stesso.

Art. 8.

(Compiti dell'Ufficio geologico regionale)

1. L'Ufficio geologico regionale esplica precipuamente le seguenti attività non delegabili:

a) esprime pareri vincolanti, entro e non oltre i novanta giorni non derogabili dalla richiesta, su ogni attività di edilizia pubblica, privata e di culto;

b) contribuisce a definire i criteri delle norme di pianificazione e sviluppo urbani-

stico del territorio attraverso pareri vincolanti;

c) contribuisce alla redazione dei piani di sviluppo, assetto, recupero e tutela del territorio con il Comitato di protezione e salvaguardia dei cittadini e dell'ambiente;

d) definisce gli interventi di controllo e di messa in sicurezza delle zone a rischio;

e) coadiuva, o supplisce ove questi siano assenti, gli uffici di protezione civile comunale nella predisposizione dei piani di emergenza e nella programmazione di interventi di mitigazione preventiva.

Art. 9.

(Norme finanziarie)

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

€ 1,00